



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9 DEL 28.02.2018

Oggetto. Piani di risanamento e controllo della Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2018.

- Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (ss.mm.);
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii);
- Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;
- Vista la Legge 23 dicembre 1975, n. 745;
- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e ss.mm.ii;
- Visto il D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e ss.mm;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini, e ss.mm;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e ss.mm;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e ss.mm;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, e ss.mm;
- Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- Visto il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina enzootica;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2003/237/CE del 3 aprile 2003 che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi ovicaprina;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2003/467/CE del 23 giugno 2003, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina e bufalina;
- Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
- Visto il Regolamento (CE) 2004/853 del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;
- Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successive modifiche, con le relative circolari esplicative del Ministero della Salute;
- Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 di Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
- Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2007/174/CE del 20 marzo 2007, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2009/342/CE del 23 aprile 2009 che attribuisce la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi bovina e bufalina alla provincia di Oristano;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2010/391/CE del 8 luglio 2010 che attribuisce la qualifica comunitaria di territori ufficialmente indenni da Tubercolosi bovina e bufalina alle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;
- Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21 ottobre 2009 relativo a "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali";
- Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Visto il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il Reg (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica;
- Visto il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Visto il Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;
- Vista la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 su Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 giugno 2017 che proroga, con modifiche, l'ordinanza 28 maggio 2015 recante “misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica”;
- Vista la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 29776 del 22/12/2017 recante “linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910”;
- Vista la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 4279 del 20/02/2017 recante “integrazione linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910”;
- Richiamato il proprio precedente Decreto n. 5 del 9 marzo 2017 sul Piano regionale di risanamento e controllo della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina, anno 2017;
- Considerato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni per il mantenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne da Brucellosi bovina bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica;
- Considerato il rischio di reintroduzione della Brucellosi ovi-caprina e bovina bufalina e della Leucosi bovina con importazioni di animali da altri territori;
- Considerato che, è necessario sottoporre a indagini mirate tutti i casi di aborto e mortalità neonatale nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina ed intensificare i controlli nelle aziende a rischio;
- Considerato che, relativamente alla Tubercolosi bovina e bufalina, non a tutti i territori della Regione Sardegna è stata riconosciuta dalla Commissione Europea la qualifica di territorio ufficialmente indenne (U.I.);
- Considerato che, ai territori non ufficialmente indenni (non U.I.) da Tubercolosi deve essere assegnato l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- Considerato che, nel 2017, le attività di controllo ordinario programmate nei confronti della Tuberculosis bovina e bufalina sono state completate, con esito favorevole, negli ambiti territoriali delle ASSL di Nuoro, Sassari e Carbonia corrispondenti ai succitati territori non U.I.;
- Acquisito il parere di competenza della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – Ufficio III – sui Piani di Risanamento Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi;
- Considerate le indicazioni della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – Ufficio III – sui Piani di Risanamento Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi, sentiti i rispettivi Centri di Referenza Nazionali.

DECRETA

CAPITOLO 1

Norme di carattere generale

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Decreto disciplina le misure di sorveglianza, di controllo e di eradicazione della Tuberculosis e della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina e della Leucosi bovina enzootica su tutto il territorio regionale.
2. L'attuazione dei piani di risanamento e controllo della Tuberculosis e della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina e della Leucosi bovina enzootica, di seguito indicati come "piani", è obbligatoria su tutto il territorio regionale.

Art. 2. Obiettivi

1. I piani regionali sono attivati per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) tutelare la sanità degli animali e la salubrità delle produzioni zootecniche;
 - b) prevenire l'insorgenza di zoonosi;
 - c) garantire la sicurezza alimentare;
 - d) garantire la sussistenza della condizione che la *B. melitensis* e la *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione ovina e caprina, bovina e bufalina regionale;
 - e) garantire, in occasione della movimentazione degli animali, i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti ovi-caprini e bovini/bufalini dall'introduzione di nuovi casi di Brucellosi ed inoltre quelli bovini/bufalini da eventuali nuovi casi di Tuberculosis e di Leucosi bovina enzootica;
 - f) ricercare e rimuovere le fonti residue d'infezione tubercolare negli allevamenti bovini e bufalini.
2. E' assegnato al Direttore generale della ATS (Azienda per la tutela della salute) e, per il suo tramite, ai Servizi veterinari delle Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL) i cui ambiti territoriali ricadono in "territorio non ufficialmente indenne (non U.I.)" da Tuberculosis bovina e bufalina (ASSL di Sassari, Nuoro e Carbonia), tra



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

gli altri, l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da Tubercolosi bovina e bufalina.

3. E' assegnato al Direttore generale della ATS e per il suo tramite ai Servizi veterinari delle ASL i cui ambiti territoriali ricadono in territorio ufficialmente indenne (U.I.) da Tubercolosi bovina e bufalina (ASL di Cagliari, Oristano, Olbia, Lanusei e Sanluri) tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

4. E' assegnato al Direttore generale della ATS, e per il suo tramite ai Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, l'obiettivo di mantenere la qualifica regionale di U.I. da Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi bovina enzootica.

Art. 3. Disposizioni sanitarie specifiche

1. Le attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione, specifiche per ogni singola malattia, da svolgere sul territorio regionale sono riportate nei capitoli di seguito indicati:

- a) Capitolo 2) Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Brucellosi ovina e caprina;
- b) Capitolo 3) Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina;
- c) Capitolo 4) Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Leucosi bovina enzootica;
- d) Capitolo 5) Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Tubercolosi bovina e bufalina.

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti **Allegati**:

- A. Campione statisticamente significativo di capi ovini e caprini (5% di prevalenza attesa e un livello di confidenza del 99%) da sottoporre a test rispetto al numero totale di capi, di età superiore a 6 mesi, presenti in azienda;
- B. Scheda modalità di estrazione capi ovi-caprini da sottoporre a controllo;
- C. Scheda accompagnamento per l'invio di materiale patologico al laboratorio per cause di aborto e di mortalità neonatale in allevamento;
- D. Scheda indicazioni relative al motivo del prelievo che i Servizi veterinari competenti per territorio devono riportare nella scheda di accompagnamento campioni per Brucellosi;
- E. Campione di capi ovini e/o caprini inviati al macello, di provenienza extraregionale da sottoporre a test ($P \geq 10\%$; LC 95%);
- F. Scheda accompagnamento campioni di organi di ovini e caprini macellati per diagnosi di Brucellosi;
- G. Scheda accompagnamento campioni di organi di bovini e bufalini macellati per diagnosi di Brucellosi;
- H. Scheda invio campioni al laboratorio per diagnosi di Tubercolosi bovina e bufalina;
- I. Scheda protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina e bufalina.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 4. Qualifiche sanitarie e controlli

1. I Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS garantiscono la registrazione e l'aggiornamento in BDN delle qualifiche sanitarie attribuite a ciascuna azienda zootecnica per ognuna delle malattie di cui al presente Decreto.
2. I Servizi veterinari di cui al comma 2, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospendono le relative qualifiche sanitarie di azienda/allevamento bovino e bufalino U.I. da Tubercolosi, da Brucellosi e Leucosi e di azienda/allevamento ovi-caprino U.I. da Brucellosi, nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione del detentore degli animali con gli stessi Servizi veterinari nell'esecuzione delle attività di controllo previste.
3. Nelle aziende zootecniche di tutto il territorio regionale non ancora ufficialmente indenni da Tubercolosi e Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina, sono mantenute in essere tutte le attività di cui alla normativa vigente, sino al raggiungimento dei requisiti minimi necessari all'attribuzione delle qualifiche sanitarie di U.I.

Art. 5. Identificazione degli animali e registrazione delle attività

1. Fatti salvi gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme in vigore, in tutti i territori non U.I. da Tubercolosi bovina e bufalina (ambiti territoriali delle ASSL di Sassari, Nuoro e Carbonia), tutti i capi bovini oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza del Ministro della Salute (O.M.) del 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
2. Nei territori di cui al comma 1 i competenti Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS provvedono ad identificare gli animali presenti negli allevamenti infetti da Tubercolosi bovina e bufalina, fatta eccezione per quelli già identificati elettronicamente, secondo le disposizioni di cui alla stessa O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.
3. In caso di focolaio/i confermato/i di Tubercolosi bovina e bufalina, di Leucosi bovina enzootica, di Brucellosi bovina o di Brucellosi ovi-caprina nei territori U.I., fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, i competenti Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS provvedono ad adottare le misure di cui al precedente comma 2.
4. Su tutto il territorio regionale, i Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS, rendono disponibili nel sistema informativo SANAN, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di controllo previste dal presente provvedimento.
5. I Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia, inseriscono nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN), entro due giorni da ogni evento, il sospetto, la conferma, l'esclusione del sospetto non confermato o l'estinzione dei focolai ed ogni altra informazione disponibile.
6. In caso di focolaio confermato, i Servizi veterinari di cui ai precedenti commi, proseguono nell'approfondimento delle indagini avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) e dell'IZS della Sardegna per individuare le strategie necessarie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinare le cause di insorgenza. Copia delle indagini epidemiologiche eseguite è inserita nel sistema informativo SIMAN.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 6. Misure sanitarie per le stalle di sosta

1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.
2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
3. I competenti Servizi veterinari delle ASL dell'ATS rendicontano le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza di cui al comma 2.

Art. 7. Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi. Se provenienti da aziende U.I., ma ricadenti in territori non U.I., tali animali devono risultare negativi alle prove diagnostiche ufficiali previste dalla normativa vigente effettuate nei trenta giorni precedenti l'introduzione come di seguito indicato:
 - a) nei confronti della Tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane (42 giorni);
 - b) nei confronti della Brucellosi e della Leucosi bovina, se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi;
 - c) nei confronti della Brucellosi ovi-caprina, se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.
2. Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 non sono richiesti per gli animali provenienti da territori U.I. o se movimentati all'interno di tali territori.
3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli stessi animali introdotti siano tenuti isolati fisicamente dagli altri animali presenti così da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati delle prove diagnostiche.
4. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettino le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi siano animali dichiarati infetti a seguito dei controlli di cui al precedente comma 3 e non siano presenti animali con sintomi clinici riferibili a Tubercolosi.
5. La qualifica sanitaria per ognuna delle malattie di cui al presente piano attribuita a ciascun allevamento da ingrasso deve risultare registrata in BDN e aggiornata ogni anno.
6. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.
7. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 5 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni specifiche per ciascuna malattia previste dalla normativa vigente.
8. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 7 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei soli capi sospetti o infetti.
9. I Servizi veterinari delle ASL dell'ATS rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 8. Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL dell'ATS Sardegna autorizzano la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente di animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
2. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica e ad elevato rischio.

Art. 9. Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL dell'ATS, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata per brucellosi o uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospendono la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure d'indennizzo eventualmente in corso, ed effettuano tutti i gli accertamenti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.
2. Nel caso in cui siano accertate le situazioni riportate al comma 1, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, gli stessi Servizi veterinari provvedono a far adottare apposita ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza alcun diritto d'indennizzo e revocano il codice di allevamento.

Art. 10. Verifiche

1. I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL dell'ATS effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli, previste dall'art. 8.3 del Regolamento (CE) 882/2004:
 - a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente in materia;
 - b) le verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN, SIMAN, BDN, con particolare riguardo a:
 - i. accertamenti diagnostici previsti dai piani di risanamento e controllo di cui al presente Decreto;
 - ii. misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, richiamati anche dal presente provvedimento nei capitoli specifici per ogni singola malattia;
 - iii. identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 5 del presente provvedimento;
 - iv. controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 6 del presente provvedimento;
 - v. controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 7 del presente provvedimento;
 - vi. accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e provvedimenti conseguenti, richiamati all' art. 8 del presente provvedimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

2. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna comunica al Ministero della salute nella relazione di attività svolta:

- a) gli esiti delle attività di verifica sull'efficacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al precedente comma 1;
- b) lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- c) lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- d) le catture e i sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- e) le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- f) i casi di aborto denunciati, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.

CAPITOLO 2

Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Brucellosi ovi-caprina.

Art. 11. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi ovi-caprina

1. Controlli in aziende/allevamenti a campione

- a) In tutto il territorio regionale, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
- b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco delle aziende con allevamenti ovi-caprini è estratto con modalità *random* tra gli allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, presenti sul territorio regionale.
- c) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale.
- d) Nelle aziende estratte con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti a controllo sierologico ufficiale, entro il 31/07/2018, un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come riportato nella tabella di cui all'**allegato A**, in modo tale da rivelare una prevalenza pari o superiore al 5%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nella Scheda di cui all'**allegato B** alcune metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- e) I Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto e di mortalità neonatale, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di cui al comma precedente.
- f) I Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS hanno cura di indicare nell'apposita scheda di accompagnamento dei campioni il motivo di prelievo relativo alla tipologia I (prelievo nell'ambito del piano di sorveglianza annuale (allevamento sorteggiato)) come specificato nell'**allegato D**.

2. Controlli in aziende/allevamenti a rischio

È considerata **a rischio**:

- ✓ Un'azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
 - ✓ Un'azienda che ha introdotto capi di provenienza extraregionale, indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
 - ✓ Un'azienda in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 - ✓ Un'azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*
- a) Nelle aziende/allevamenti che introducono ovini e/o caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati all'arrivo su tutti gli animali introdotti di età superiore a 6 mesi; gli animali di nuova introduzione devono essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.
 - b) Sul gregge preesistente, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali di cui alla lett. a), sono effettuati controlli sierologici su un campione di animali di età superiore ai sei mesi secondo la numerosità di cui all'**allegato A** e le modalità riportate nell'**allegato B**.
 - c) Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi di specie ovi-caprina al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo.
 - d) Nelle restanti fattispecie di aziende/allevamenti a rischio di cui sopra, i controlli sierologici sono eseguiti su tutti i sospetti e, se del caso, sull'intero gregge.
 - e) I detentori degli animali e i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto e di mortalità neonatale al Servizio veterinario competente per territorio. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna, accompagnati dall'apposita modulistica di cui all'**allegato C** debitamente compilata. L'IZS della Sardegna rende disponibile ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza trimestrale, un apposito report sulle analisi effettuate.
 - f) I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento relativamente al motivo del prelievo di cui all'**allegato D** la tipologia IV bis per gli animali importati, e la tipologia VIII per gli altri allevamenti a rischio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. Controlli nelle movimentazioni

- a) Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende a rischio di cui al precedente punto 2. Detto controllo può essere eseguito anche su animali non appartenenti a suddette aziende qualora il veterinario ufficiale lo ritenga opportuno. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo relativo alla tipologia IV di cui all'**allegato D**.
- b) Fatto salvo quanto previsto dall'art 2, comma 2, del Decreto del Ministero della salute 28 giugno 2016, nonché di eventuali deroghe concesse sentito il parere di competenza dello stesso Ministero, su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

4. Controlli nelle macellazioni

- a) Gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale e macellati sul territorio regionale devono essere sottoposti, all'atto della macellazione ad un controllo sierologico ufficiale da effettuare su un campione, in grado di rivelare una prevalenza pari o superiore al 10%, con un livello di confidenza del 95%, come indicato nella tabella di cui all'**allegato E**.
- b) All'atto della macellazione dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure atte a evitare l'eventuale contaminazione da *Brucella spp.*
- c) I sieri prelevati devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni la tipologia II bis di cui all'**allegato D**.
- d) Le schede di accompagnamento campioni devono riportare sia il codice aziendale dell'azienda di origine e sia il codice dello stabilimento di macellazione con relativo numero di riconoscimento.
- e) Il controllo sierologico può essere eseguito anche su animali non importati qualora il veterinario del macello lo ritenga opportuno o a seguito di segnalazione da parte dei Servizi veterinari di Sanità Animale competenti sulle aziende di origine. In proposito, i sieri prelevati devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni la tipologia II di cui all'**allegato D**.
- f) Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS della Sardegna dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.
- g) L'IZS della Sardegna invia copia dei rapporti di prova degli eventuali esami risultati positivi alla prova di fissazione del complemento per la ricerca di anticorpi anti *Brucella* (FdC) al Servizio veterinario richiedente e al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 12. Misure sanitarie a seguito di positività per Brucellosi ovi-caprina

1. Ogni singolo campione sierologico positivo alla prova di sieroaagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR) deve essere esaminato anche con la FdC. Ogni animale positivo alla SAR e negativo alla FdC deve essere considerato dubbio e dovrà essere ricontrattato non prima di 21 giorni dal precedente prelievo al fine di confermare o revocare il sospetto. In ogni caso, il riscontro di animali positivi alla SAR deve essere inserito in SIMAN come "sospetto d'infezione". L'allevamento in questione deve avere sospesa la qualifica, fino alla conferma/esclusione del sospetto. I campioni di siero prelevati dai capi dubbi sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VI dell'**allegato D**.

2. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero totale dei campioni provenienti dalla stessa azienda, sia superiore al 4%, l'IZS della Sardegna provvede ad eseguire l'esame della FdC sulla totalità dei sieri ricevuti.

3. Qualora in un allevamento ovino o caprino si riscontrino uno o più capi positivi anche alla FdC deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e ss.mm.ii, in particolare:

- a) revoca temporanea della qualifica di azienda ufficialmente indenne;
- b) esecuzione dell'indagine epidemiologica iniziale, che deve essere registrata nel sistema SIMAN entro 8 giorni e una indagine epidemiologica conclusiva, da registrare sempre in SIMAN, al termine degli accertamenti effettuati;
- c) controllo immediato di tutti i capi presenti in azienda di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test ed invio del materiale da esaminare ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VI dell'**allegato D**;
- d) controllo sierologico di tutti i capi di età superiore ai sei mesi negli allevamenti di aziende epidemiologicamente correlate all'azienda sospetto di focolaio ed invio dei campioni ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia V dell'**allegato D**;
- e) abbattimento dei capi risultati positivi (SAR e FdC positivi) e dei capi reattivi (SAR positivi ed FdC negativi) entro 15 giorni dalla notifica della positività;
- f) prelievo, all'atto dell'abbattimento, dei campioni e successivo invio all'IZS della Sardegna accompagnati dal modello di cui all'**allegato F** al fine di procedere con le prove di laboratorio per "tentativo d'isolamento di *Brucella spp.*";
- g) applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992 n. 453, inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.

4. In caso di isolamento di *Brucella spp.* il focolaio è confermato e si applicano le misure di cui all'art. 13 del presente provvedimento. Relativamente alle attività necessarie al ripristino della qualifica sanitaria si rimanda a quanto disposto al capitolo IV lettera C, comma 1, b, del DM 2 luglio 1992 n. 453.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 13 - Misure sanitarie in caso di focolaio confermato di Brucellosi ovi-caprina

1. Qualora in un'azienda ovi-caprina, sia isolata la *Brucella spp.* in uno o più capi, il Servizio veterinario competente per territorio, entro due giorni lavorativi dalla conferma di positività, dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'O.M. 28 Maggio 2015 come sostituito dall' O.M. 6 giugno 2017.
2. Nell'azienda sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base di criteri previsti all'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015, dispone le misure necessarie per l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, della stessa O.M. 28 Maggio 2015.
3. Fino alla revoca dei focolai e al riottenimento della qualifica sanitaria, i campioni provenienti da tali aziende sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VII dell' **allegato D**.

CAPITOLO 3

Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina

Art. 14. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina

1. Tutti i casi di aborto e di mortalità neonatale devono essere obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L' IZS della Sardegna provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio accompagnati dalla modulistica di cui all'**allegato C** e all'esecuzione delle indagini di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp.*
2. I Servizi veterinari delle ASL dell'ATS sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto e di mortalità neonatale. L'IZS della Sardegna rende disponibile ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza trimestrale, un apposito report sulle analisi effettuate in caso di aborto.
3. Fatto salvo quanto già indicato dal precedente comma 1, i Servizi veterinari delle ASL dell'ATS effettuano i controlli per la diagnosi diretta e indiretta di Brucellosi nei seguenti casi:
 - a) aziende con allevamenti bovini o bufalini in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 - b) aziende con allevamenti bovini e bufalini nelle quali siano state riscontrate non conformità delle norme sull'identificazione e sulle movimentazioni animali che possano far ritenere che sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*;
 - c) aziende con allevamenti bovini e bufalini nelle quali per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*
4. Ogni bovino sospettato di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per brucellosi, che devono includere le prove SAR e FdC, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto. Il controllo sarà esteso anche alle altre specie sensibili presenti in azienda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 15. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini e/o bufalini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni da Brucellosi.
2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi.
3. Qualora i bovini e i bufali di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ma situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, essi devono essere stati sottoposti con esito favorevole alla prova SAR (o, in alternativa alla prova Elisa su siero di sangue) e alla prova FdC effettuate non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine. L'esecuzione del controllo dovrà essere chiaramente indicata nel relativo modello IV di introduzione degli animali.
4. Qualora il controllo di cui al precedente comma 3 non sia stato eseguito in partenza, i capi di nuova introduzione sono sottoposti al medesimo controllo entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi presenti nell'allevamento e fino all'esito delle prove stesse, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS della Sardegna indicando nelle annotazioni di cui al modello 2/33 il motivo del prelievo.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art 2, comma 2, del decreto del Ministero della salute 28 giugno 2016, su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

Art. 16. Misure sanitarie in caso di sieropositività per Brucellosi bovina e bufalina

1. Ogni singolo campione sierologico positivo alla SAR deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora i capi positivi alla SAR risultino negativi alla FdC, deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e nell'allevamento sede di sospetto devono essere attuate le seguenti azioni:
 - a. sospensione della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, fino alla conferma/esclusione del sospetto;
 - b. isolamento dei capi sospetti;
 - c. esecuzione e registrazione in SIMAN dell'indagine epidemiologica preliminare;
 - d. visita clinica sui bovini presenti in allevamento;
 - e. ricontrollo dei capi sospetti, non prima di 21 giorni dal precedente controllo SAR positivo, mediante prelievo di sangue da sottoporre alle analisi sierologiche SAR e FdC;
 - f. in caso di aborto, prelievo di campioni biologici da sottoporre a esami di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp*;
 - g. su gli altri capi bovini presenti, se ritenuto opportuno e in accordo con il Ministero della Salute ed il Centro nazionale di Referenza (CNR), possono essere eseguiti ulteriori esami di laboratorio o test diagnostici compreso l'utilizzo della brucellina.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti c), d), f), diano esito favorevole e l'esame sierologico di cui al punto e) risulti negativo alla FdC, il sospetto può essere revocato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. Qualora in un'azienda si rilevino uno o più capi positivi alla FdC, devono essere attuate le misure previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e dal D.M. 12 agosto 1997, n. 429, in particolare:

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, nel caso la positività con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, riguardi un solo capo, revoca negli altri casi;
- b) sospensione della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi degli allevamenti di aziende epidemiologicamente correlate fino a quando le prove di cui al successivo punto non abbiano fornito risultati negativi;
- c) controlli sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente correlate;
- d) isolamento e sequestro cautelativo dei capi riscontrati sieropositivi;
- e) abbattimento, entro 15 giorni dalla notifica di positività, dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, devono essere prelevati gli organi ai fini del tentativo d'isolamento di *Brucella spp* ed inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dall'apposito modello di cui all'**allegato G**;
- f) un'indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da registrare in SIMAN;
- g) i controlli di cui alla precedente lettera c) sono estesi anche alle altre specie sensibili presenti in azienda compresi tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 6 mesi.

Art. 17. Misure sanitarie in caso di focolaio confermato per Brucellosi bovina e bufalina

Qualora in un'allevamento bovino o bufalino, sia isolata la *Brucella spp.* in uno o più capi devono essere applicate le misure di cui all'art. 5 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 4

Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Leucosi bovina enzootica

Art. 18. Attività ordinarie di controllo per la Leucosi bovina enzootica

1. In tutto il territorio regionale, conformemente al D.Lgs. 196/99, è praticato un controllo sierologico sull'1% degli allevamenti bovini e bufalini registrati in BDN. Ai fini dell'individuazione degli allevamenti bovini e bufalini da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco delle aziende è estratto con modalità *random* tra quelle, dichiarate ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica, presenti sul territorio regionale. L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti OEVR sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Nelle aziende selezionate sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi, non oltre la data del 31 ottobre 2018.

2. Se l'allevamento selezionato risulta di tipologia da latte con almeno il 30% delle bovine in lattazione il controllo può essere effettuato con la metodica ELISA latte mediante campionamento sul latte di massa, conformemente alle modalità previste dal D.Lgs. n. 196/1999. Se la percentuale di bovine in lattazione è inferiore al 30% dell'effettivo o sussistono difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma 1.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. Il riscontro clinico e/o ispettivo di casi di tumore sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'autorità competente. Tale attività di controllo deve essere intensificata negli animali macellati e presso le aziende in caso di morte di animali adulti a fine carriera.

Art. 19. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini e bufalini provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica.

2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati all'immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica.

3. Qualora i bovini e i bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Leucosi effettuata non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine. L'esecuzione del controllo deve essere chiaramente indicata nel relativo modello IV di introduzione degli animali.

4. Qualora il controllo di cui al precedente comma 3 non sia stato eseguito in partenza, i capi di nuova introduzione sono sottoposti a medesimo controllo entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi presenti nell'allevamento e fino all'esito delle prove stesse, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nelle annotazioni di cui al modello 2/33 il motivo del prelievo.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art 2, comma 2, del decreto del Ministero della salute 28 giugno 2016, su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

Art. 20. Misure sanitarie in caso di positività per Leucosi bovina enzootica

1. In caso di risultato non conclusivo al test ELISA sul siero, per uno o più campioni, l'IZS della Sardegna invia i campioni al Centro di Referenza Nazionale (CEREL) che dopo aver eseguito gli accertamenti di competenza, comunica al Servizio veterinario richiedente il risultato definitivo necessario per la conferma o l'esclusione del sospetto. Il sospetto di malattia deve essere registrato sul sistema informativo SIMAN.

2. Nel caso in cui risultasse positiva la prova ELISA effettuata sul latte di massa il competente Servizio veterinario, entro sette giorni dal risultato della prova, effettua un campionamento ufficiale di sangue per esami sierologici da tutti i capi di età superiore a 12 mesi appartenenti all'azienda sospetta e alle aziende epidemiologicamente correlate.

3. In ogni caso, qualora si rinvenissero uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 e ss.mm.ii per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- b) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente correlate;
- c) abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica.

Art. 21. Misure sanitarie in caso di focolaio confermato per Leucosi bovina enzootica

1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività alla Leucosi bovina enzootica in uno o più capi, il competente Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma, dispone le misure previste dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015 come sostituito dall' O.M. 6 giugno 2017;
2. Nell'allevamento sede di focolaio, il competente Servizio veterinario, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base dei criteri previsti dall'allegato 2 della O.M. 28 maggio 2015, dispone l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, della stessa O.M. 28 maggio 2015.

CAPITOLO 5

Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Tuberculosis bovina e bufalina

Art. 22. Attività ordinarie di controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina

1. I competenti Servizi veterinari delle ASSL di Sassari e Carbonia, i cui ambiti territoriali ricadono in territorio non U.I., devono sottoporre a controllo di routine nei confronti della Tuberculosis il 50% delle aziende/allevamenti controllabili non sottoposto a controllo nel 2017, al fine di raggiungere l'obiettivo del 100% previsto per il biennio 2017-2018 (controllo sistematico con diradamento a due anni). In ogni azienda/allevamento devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 42 gg (6 settimane). Tutte le attività devono essere concluse entro e non oltre il 30 novembre 2018.
2. Non saranno sottoposti a controllo di routine gli allevamenti bovini e bufalini della provincia non U.I. di Nuoro per il diradamento dei controlli concordato con il Ministero della Salute, sentito il parere del CNR.
3. I Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS, i cui ambiti territoriali ricadono in territori U.I. devono sottoporre a controllo di routine nei confronti della Tuberculosis il 100% delle aziende/allevamenti controllabili. In ogni azienda/allevamento devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 24 mesi. Tutte le attività devono essere concluse entro e non oltre il 30 novembre 2018.
4. Tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 42 giorni, allevati nelle aziende ricadenti in territori non U.I., e destinati alla movimentazione da vita devono essere sottoposti, con esito favorevole, ad intradermoreazione praticata non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Art. 23. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini o bufalini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni da Tubercolosi.
2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, situati in territori ufficialmente indenni da Tubercolosi.
3. Qualora i bovini e i bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane, provengano da aziende ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, essi devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermoreazione non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
4. I Servizi veterinari, qualora la prova di cui al precedente comma 3 non sia stata eseguita in partenza, a patto che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova, provvedono all'esecuzione della prova d'intradermoreazione, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale procedura non sia rispettata, entro il 42° giorno dall'introduzione degli animali, devono essere sottoposti a controllo intradermico, tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 6 settimane presenti in azienda.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art 2, comma 2, del decreto del Ministero della salute 28 giugno 2016, su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

Art. 24. Definizione di animale infetto da Tubercolosi bovina e bufalina

Un bovino o un bufalo è considerato infetto da Tubercolosi quando:

- a. gli esami di laboratorio eseguiti su materiale biologico prelevato dallo stesso abbiano permesso di isolare l'agente eziologico;
- b. l'indagine/valutazione epidemiologica condotta a seguito di riscontro di positività agli accertamenti diagnostici confermi il sospetto;
- c. l'indagine epidemiologica colleghi l'animale ad altro già considerato infetto;
- d. l'indagine epidemiologica a seguito di riscontro di lesioni in sede di macello confermi il sospetto.

Art. 25. Misure in caso di sospetto e di conferma di focolaio di Tubercolosi

1. In caso di positività alla prova d'intradermoreazione o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui all' articolo 8 e all'allegato A punto I comma 3A e 3B, del D.Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999.
2. Nelle aziende sede di focolaio e nelle aziende epidemiologicamente correlate in cui vi è copresenza di animali della specie bovina e caprina, le misure sanitarie di lotta alla Tubercolosi previste per i bovini devono essere estese anche ai caprini.
3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

4. Nelle aziende di bovini e bufalini nei quali è confermato un focolaio di Tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, e in quelli correlati epidemiologicamente con l'azienda focolaio, tutti i capi bovini e bufalini presenti, di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova di intradermoreazione, anche con la prova del Y-interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi all'intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:

- a. assenza di positività alla prova intradermica;
- b. assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
- c. prevalenza della positività al Y-*interferon* non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.

5. Nelle aziende di cui al precedente comma 4, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del Y-interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul modello IV al veterinario ufficiale del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva, al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

6. Qualora l'animale non presenti lesioni riferibili a Tubercolosi, devono comunque essere prelevati campioni dei linfonodi specificati nella scheda di cui all'**allegato H** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di Tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai. Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione, l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove d'intradermoreazione.

7. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti d'infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. prenotifica al veterinario ufficiale responsabile del mattatoio;
- b. trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
- c. macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
- d. comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.

8. Il protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina è riportato nella scheda di cui all'**allegato I**.

Art. 26. Misure sanitarie in caso di focolaio per Tubercolosi bovina e bufalina

1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività per Tubercolosi in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015 come sostituito dall' O.M .6 giugno 2017;

2. Nell'allevamento sede di focolaio, il competente Servizio veterinario, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base dei criteri previsti dall' allegato 2 della O.M. 28 maggio 2015, dispone l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, della stessa O.M. 28 Maggio 2015.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

CAPITOLO 6

Indennizzi, Sanzioni e Disposizioni finali

Art. 27. Indennizzi

1. Le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività sono erogate con le modalità previste dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss.mm.ii.
2. Tutti coloro che, non sottopongono gli animali di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività di cui al presente Decreto, sono esclusi da qualsiasi forma di indennizzo nel caso si verifichino eventuali focolai presso le loro aziende.

Art. 28. Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso d'inosservanza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 264, comma 1, del TULLSS e del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, di una delle malattie infettive, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 6, comma 1, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali in applicazione del presente Decreto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 6, comma 2, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, in caso d'inosservanza di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria in applicazione del presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.
4. In tutti gli altri casi e salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, con rimando a quelle stabilite dall'articolo 358 del TULLSS, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a sua volta rideterminate dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, e che vanno da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo € 9.296,22.

Art. 29. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutto l'anno 2018.
2. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, verifica lo stato di avanzamento delle attività previste dal presente Decreto e nel caso provvede con propri atti ad indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in particolare a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale o modifiche della normativa attualmente in vigore, sono delegate al Direttore del Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare.
4. Il Direttore Generale dell'ATS, i Sindaci, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare regionale, i Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto.
5. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Decreto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
6. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul **B.U.R.A.S.**

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru